



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (Art. 1 Comma 859 e seguenti Legge 145/2018). Anno 2023. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventitre** addì quattordici del mese di febbraio alle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	NO
GARRA Alessandra	Assessore	SI (in collegamento)
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI (in collegamento)
ARMELLINO Milena	Assessore	SI (in collegamento)

Partecipa in collegamento da remoto la Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

Il Sig. PICALLI Aldo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO, secondo l'art. 8 c. 2 del D. M. 132/2022, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci" e che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

RICORDATO CHE, ai sensi dell'art. 1 c. 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal c. 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2023 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del c. 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

RICHIAMATO il c. 2 dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) e che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;

VISTE pertanto in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 c. 859: "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.";
- art. 1 comma 861: "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare";

- art. 1 comma 862: “Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: (318); a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”
- art. 1 comma 867: “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.”;

RILEVATO CHE, ai sensi del richiamato art. 9 del D. L. n. 152/2021 l'indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini dell'accantonamento assumerà il valore “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2022 PCC / Stock 2021 PCC” o alternativamente “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2022 contabilità comunicato / Stock 2021 contabilità comunicato” e che in entrambi i casi l'indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore di 0,9 e se, al contempo, lo Stock 2022 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

RILEVATO CHE le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, c. 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 c. 859 per l'anno 2021 del Comune di Millesimo risultano le seguenti:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 elaborato da PCC: euro 6.392,83;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021 risultante da PCC: euro.3.365.332,24 e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2021 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 0,19%;
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato da PCC: - 15 giorni;

RILEVATO CHE le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, c. 1, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 c. 859 per l'anno 2022, del Comune di Millesimo sono le seguenti:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 elaborato da PCC in euro 5.395,37;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2022 risultante da PCC: 3,11 milioni di euro e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto

legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2022 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo 0,17%;

• Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato da PCC - 12 giorni;

RILEVATO pertanto che il dato "Indicatore di riduzione del debito = Stock 2022 PCC / Stock 2021 PCC" rilevato per il Comune di Millesimo è di €5.395,37 /€ 6.392,83= 0,84, inferiore al citato valore di 0,9 previsto dal richiamato art. 9 del D.L. n. 152/2021, e che al contempo lo Stock 2022 corrisponde all' 0,17% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

VERIFICATO di conseguenza che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 del Comune di Millesimo che per l'anno 2022, sono le seguenti:
 - Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 elaborato da PCC euro ; 5.395,37;
 - Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2022 risultante da PCC: 3,11 milioni di euro;e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2022 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo 0,17%;
 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato da PCC: - 12 giorni;
2. di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;
3. di dare atto che le risultanze relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2022 sono state comunicate, tramite la nuova piattaforma Area RGS, così come disciplinato dall'art. 1 c. 867 della Legge 145/2018;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

15 FEB 2023

per quindici giorni consecutivi.

N. 81-1382 Reg. A.P.

Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosella BRUNO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosella BRUNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 15 FEB 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

[Handwritten signature]

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 FEB 2023

Millesimo, 15 FEB 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO